

COMMISSIONE IV.
GIUSTIZIA

XXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		MARENGHI ed altri: Norme sulla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari. (1358)	
COLITTO: Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (1011);			463
PALAZZOLO: Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori. (<i>Urgenza</i>). (2632)	460	PRESIDENTE	463
PRESIDENTE	460, 461	AGOSTA, <i>Relatore</i>	463
AGOSTA, <i>Relatore</i>	460	DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	463
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	460	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835. (<i>Approvato dal Senato</i>). (2984)	
CASTELLUCCI ed altri: Norme sulla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri. (799)	461		463
PRESIDENTE	461, 463	PRESIDENTE	463, 465, 466
AGOSTA, <i>Relatore</i>	461	DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	463, 465
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	461, 462	AMATUCCI	465
AMATUCCI	461	DANTE, <i>Relatore</i>	465
COMANDINI	462	KUNTZE	465
KUNTZE	462	BREGANZE	465
CASTELLUCCI	462	PREZIOSI OLINDO	465
BREGANZE	462	BISANTIS	465
		VALIANTE	466
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	467

La seduta comincia alle 9,30.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Colitto: Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (1011) e Palazzolo: Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2632).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge n. 1011, d'iniziativa del deputato Colitto, e n. 2632, d'iniziativa del deputato Palazzolo, concernenti modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

Il Relatore, onorevole Agosta, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AGOSTA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. La legge 8 gennaio 1952, n. 6 sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, sulla scorta dell'esperienza vissuta in questi nove anni non è riuscita ad assolvere per intero ai suoi compiti istituzionali, creando fra i numerosi vecchi colleghi avvocati e procuratori legali più bisognosi legittime e naturali lamentele.

Ove si pensi che, dopo 30-40 anni di attività professionale, viene attualmente corrisposta ad un avvocato una pensione che si aggira sulle 27 mila lire mensili, ci si rende conto dell'inderogabile esigenza di modificare quella legge adattandola alle necessità dei tempi in cui viviamo, dando a questa benemerita e laboriosa categoria di professionisti una garanzia per poter guardare alla vecchiaia con una certa tranquillità, assicurando anche un decoroso trattamento nei casi di eventuali malaugurati infortuni che dovessero capitare.

Il collega onorevole Palazzolo ha presentato una proposta di legge che affronta nella sostanza il problema che ritengo non sia ulteriormente dilazionabile perché da anni la classe forense ne invoca la soluzione. Il collega Palazzolo ha articolato la sua proposta di legge in sei punti fondamentali che indub-

biamente possono costituire la base della soluzione del problema. Essi sono:

1°) obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa di tutti gli iscritti all'albo professionale;

2°) revisione e miglioramento del trattamento di previdenza;

3°) abbassamento a 65 anni del limite di età per il trattamento previdenziale;

4°) reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori ed invalidi ammessi al trattamento previdenziale;

5°) riconoscimento del diritto alla pensione a favore degli iscritti divenuti invalidi, senza limitazione di età;

6°) abolizione del conto individuale.

Insieme con la proposta di legge del collega onorevole Palazzolo è stata sottoposta al nostro esame la proposta di legge numero 1011 di iniziativa del collega onorevole Colitto, il quale si sofferma soltanto, però, sulla modifica dell'articolo 49. Occupandosi quest'ultima proposta soltanto di una parte della legge n. 6 del 1952, penso che essa possa venire esaminata insieme con la proposta di legge Palazzolo, la quale, del resto, all'articolo 22 si occupa della modifica dell'articolo 49 della precedente legge, articolo riguardante i contributi.

Data l'esigenza di accelerare al massimo i tempi per dare un regolamento adeguato a questa materia, mi permetto di proporre all'onorevole Presidente ed agli onorevoli colleghi la costituzione di un comitato ristretto per esaminare le due proposte di legge e pervenire ad una proposta unica concordata da sottoporre alla Commissione.

PRESIDENTE. Trattandosi di provvedimenti abbinati per l'articolo 133 del Regolamento mi pare ci si trovi dinanzi al caso di un'esigenza assoluta, data la materia non semplice; per cui mi pare possa essere accolta la proposta dell'onorevole Relatore sulla nomina di un Comitato ristretto.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con l'onorevole Presidente ed esprimo in linea di massima il consenso del Governo a questa impostazione data ad un problema di tale importanza, di tale urgenza e di tale doverosità verso la categoria forense.

Dal punto di vista tecnico, dell'elaborazione delle norme, delle ripercussioni finanziarie e della loro aderenza ai voti della categoria, ritengo più che opportuna la nomina del Comitato ristretto per l'esame e l'integrazione delle due proposte.

PRESIDENTE. Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto, oltre al Relatore Agosta, i deputati Amatucci, Palazzolo, Comandini, Pellegrino, Preziosi. Io stesso ne presiederò i lavori.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Castellucci ed altri: Norme sulla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri (799).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa degli onorevoli Castellucci ed altri, concernente norme sulla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri.

Il Relatore, onorevole Agosta, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AGOSTA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Circa un anno fa iniziammo in questa Commissione l'esame della proposta di legge relativa alle norme sulla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri, e la discussione allora fu sospesa nella speranza che contemporaneamente alla formulazione del regolamento professionale della categoria dei geometri, si affrontasse anche il problema delle tariffe per le prestazioni professionali.

Purtroppo è trascorso un anno e dei regolamenti professionali non pare vi sia speranza per il prossimo futuro: onde giustamente la categoria ha da noi sollecitato l'esame della proposta di legge.

La proposta di legge tende a realizzare una perequazione nei confronti di quelle altre categorie professionali che come gli avvocati e gli ingegneri già hanno beneficiato di analoghe leggi. In effetti mentre alcune categorie professionali hanno ottenuto l'approvazione delle nuove tariffe, la benemerita e numerosissima categoria dei geometri è ancorata alla legge 4 marzo 1949, n. 144, la quale modificando la legge del 1944 aveva disposto uno schema di tariffa adeguato al valore di allora delle prestazioni professionali.

Per l'adeguamento di queste tariffe è stata necessaria una proposta di legge e il fatto che essa debba essere approvata dai due rami del Parlamento dice quanto lungo debba essere il suo *iter*. Per ovviare a questo inconveniente la proposta di legge in esame — composta di un articolo unico — stabilisce appunto che le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei geometri, sono stabiliti mediante decreto del Ministro per la

grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale dei geometri.

Ritengo che ragioni di equità nei confronti del trattamento usato per altre categorie, consiglino l'approvazione della proposta di legge relativa alle tariffe dei geometri, approvazione che in qualità di Relatore propongo agli onorevoli colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

La parola è al rappresentante del Governo.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non vi sono difficoltà di merito specifiche; soltanto c'è la riserva che lascio valutare alla Commissione, al Relatore, all'onorevole Presidente: inserire questi provvedimenti legislativi a spizzico, sebbene proposti da un incompetente come l'onorevole Castellucci, quasi a stillicidio, mentre pende una istanza di provvedimenti legislativi generali, non so se sia opportuno. Questo solo devo far osservare: non so fino a qual punto valga la mia obiezione agli effetti di proseguire o di sospendere l'esame della proposta di legge.

AMATUCCI. Volevo far osservare quanto ha sottolineato poco fa nella sua relazione il collega Agosta: cioè, la posizione quanto mai precaria e quanto mai delicata, per non dire dolorosa, nella quale si trovano questi geometri i quali sono in conflitto così violento con la categoria degli ingegneri che contesta loro perfino la progettazione delle costruzioni più modeste, che non hanno nessuna possibilità di offrire una valutazione del pericolo per la pubblica incolumità.

Nei vari congressi e nelle varie riunioni che si sono tenute, i Ministri della giustizia, e non solo l'onorevole Gonella ma anche i predecessori, hanno sempre dato assicurazione alla categoria che l'ordinamento professionale sarebbe stato varato con una certa sollecitudine; ma tutto questo non si è verificato, anzi si verifica un inasprimento della situazione, in quanto l'autorità giudiziaria viene ad essere investita quasi quotidianamente per pretese violazioni delle funzioni da parte di geometri, di funzioni degli ingegneri, per cui anche io nell'esposizione della relazione al bilancio non feci che esprimere un voto vivissimo al Ministero della giustizia perché questo argomento venisse affrontato. Ora in merito all'osservazione che fa l'onorevole Dominè che noi abbiamo una legge per l'ordinamento professionale e, quindi, sarebbe bene che anche questa materia venisse disci-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1961

plinata in quella legge, non dobbiamo dimenticare che qui non si tratta di una norma che valga a disciplinare l'esercizio professionale, bensì riguarda solo le tariffe delle prestazioni che i geometri debbono percepire. È lo stesso che noi, aggiornando le tabelle delle tariffe dal 1949 in poi per gli avvocati, ci fossimo astenuti dal fare questo doveroso ritocco solamente con l'assunto che si doveva aspettare l'ordinamento professionale, che da due anni giace e dorme. Qui si tratta solamente di rivedere le tariffe e non è giusto che si chieda di rinviare questa proposta. Quindi, signor Presidente e onorevoli colleghi, io insisto perché la proposta di legge dell'onorevole Castellucci venga passata ai voti e spero approvata.

COMANDINI. Sono favorevole all'approvazione immediata e d'altra parte mi sembra che potremmo cogliere l'occasione per cercare di sollecitare l'altro provvedimento, convocare le Commissioni congiunte che debbono esaminare il progetto di legge sulla disciplina della professione dei geometri e cercare di fare in modo che esso sia pendente per un minor tempo possibile.

KUNTZE. È vero che non c'è stata una richiesta formale di sospensiva da parte del rappresentante del Governo, però non mi sembra che l'obiezione addotta sia tale da dover far ritardare questo provvedimento, perché altro è regolare tutta la materia inerente all'esercizio di una professione e altro è regolare solamente la materia che riflette gli oneri, ed i compensi che spettano ad una determinata categoria di professionisti. Peraltro, siccome questa proposta di legge altro non fa che seguire la traccia che si è già seguita in genere per tutte le altre professioni le quali godono di questo trattamento, non si vede il motivo perché non si debba provvedere anche in ordine a questa categoria, che è una delle più trascurate e disagiate. A nome del mio gruppo, pertanto, esprimo il desiderio che si proceda oltre nella votazione, e fin da adesso esprimo voto favorevole.

BREGANZE. Anche io ritengo sia il caso di approvare questo provvedimento che non turba eventuali modifiche di ordine professionale che possano essere adottate in seguito, dato che lo strumento che si va ad adottare rende più agile questa modifica: perché è certo molto più sollecita la forma qui proposta che non quella attualmente esistente. Vorrei fare un'altra preghiera, collegandomi a quella formulata dall'onorevole Comandini circa l'esame della proposta che riflette l'ordinamento professionale. Vorrei raccomandare

che, una volta ricostituite le commissioni, si vedesse, per quanto possibile, di concertare una riunione nella quale sarebbe opportuno far luogo ad un Comitato ristretto, che possa deliberare la materia stessa, perché altrimenti richiederà la riunione delle Commissioni congiunte. In questo senso, pertanto, mi associo a quanto detto dagli onorevoli Amatucci e Comandini.

CASTELLUCCI. Sono grato anzitutto a lei, signor Presidente, all'onorevole Relatore e agli altri colleghi per l'espressione di approvazione di questa proposta di legge. Sulla perplessità espressa dall'onorevole rappresentante del Governo, che il 3 dicembre 1959 era Presidente di questa Commissione, e allora fu rinviato il provvedimento proprio con questa motivazione, devo dire che sono passati quasi due anni e il regolamento professionale è ancora di là da venire. Debbo sottolineare il parere favorevole dei colleghi di poter addivenire a questa approvazione, non solo, ma vorrei cogliere l'occasione di pregare lei, onorevole Presidente, di promuovere questa riunione congiunta con la Commissione Lavori pubblici per definire la questione che riguarda principalmente la materia dell'edilizia tra i geometri e gli ingegneri, con le due proposte nn. 1509 e 1510 dell'onorevole Longoni, in modo da dare una tranquillità a questa categoria di 35 mila liberi professionisti che lavorano in Italia. E tutti quanti sappiamo con quale impegno essi lavorano, specialmente nei piccoli centri, specialmente gli operatori rurali. Quindi, nel ringraziare di questo orientamento favorevole della Commissione, pregherei di voler arrivare finalmente a decidere anche su questo dissidio, che io ritengo più che altro formale, o di pura prevenzione, in quanto vediamo che certi lavori di carattere particolare, di limitata importanza, che sono di stretta pertinenza dei geometri, in realtà non vengono fatti dagli ingegneri. E bisogna considerare che noi abbiamo ben ottomila piccoli comuni, in cui l'enorme lavoro degli uffici tecnici viene disimpegnato da geometri e quindi non si può prescindere dal lavoro di questa professione. Spero di poterlo fare nella seduta congiunta delle due Commissioni, essendo anche proponente di quelle proposte di legge. Ringrazio, comunque, i colleghi della Commissione.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono lietissimo della istanza e mi riservo di agire come già deliberammo, or è quasi un biennio, in correlazione all'elaborazione del regolamento professionale.

Senonché ho udito da più voci, in questa Commissione, la spinta affinché tali lavori siano portati avanti e portati a compimento.

E sotto questo profilo — e dato che qui non si tratta se non di disciplinare la competenza da parte del ministro di grazia e giustizia, per quanto concerne l'emanazione delle tariffe di concerto con i Ministeri interessati — mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura:

«La tariffa degli onorari e delle indennità, ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei geometri, sono stabiliti mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale dei geometri».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti esso sarà posto direttamente in votazione a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Marengli ed altri: Norme sulla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari (1358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli deputati Marengli ed altri, concernente norme sulla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari.

Il Relatore, onorevole Agosta ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AGOSTA, *Relatore*. Le premesse da me fatte nella relazione alla proposta di legge n. 799 relativa alle tariffe professionali dei geometri, sono identiche a quelle che dovrei fare per la proposta di legge ora in discussione, relativa alla tariffa dei dottori agronomi e dei periti agrari per i quali si pone lo stesso problema dei geometri. Anche per questa categoria è in corso di preparazione una regolamentazione generale, che, tuttavia, non si presenta con caratteri di immediata attuazione. Anche qui si è ancorati ad una legge del 1952 la quale ha fermato quelle che sono le tariffe per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari, e anche qui l'articolo unico propone che le tariffe degli onorari, delle indennità ed i criteri di rimborso per le prestazioni professionali di questa categoria siano stabiliti con decreto del ministro di grazia e giustizia di

concerto col ministro dell'agricoltura su proposta dei rispettivi Consigli nazionali.

Anche per la proposta di legge n. 1358, come Relatore, propongo l'approvazione agli onorevoli colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi riferisco a quanto ho detto per la proposta di legge n. 799, e, considerando le due posizioni assolutamente parallele, anche in questo caso mi rimetto alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo unico:

«Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, su proposta dei rispettivi Consigli nazionali».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti sarà posto direttamente in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 (Approvato dal Senato) (2984).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2984, concernente modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 237 del Codice penale ed agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, abbiamo in una passata seduta ascoltato la relazione del collega onorevole Dante.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro subito chiusa.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sarò rapidissimo, rievocando quanto fu detto in merito a questo importante disegno di legge al Senato, che ho discusso ampiamente in Aula, mentre qui alla Camera esso è stato deferito in sede legislativa a questa Commissione.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1961

Il Senato della Repubblica ha approvato con qualche ritocco il testo governativo subentrante alle proposte di legge Leone, Valenzi e Palermo. Come di consueto, il testo governativo ha costituito la base del dibattito, ed ha trovato nella sua maggiore ampiezza, una ragione intrinseca a tale preminenza. Il testo degli onorevoli Leone, Valenzi ed altri è stato tenuto presente soprattutto per quanto concerne un emendamento molto importante, quello per cui il conguaglio della giornata di detenzione è fatto in base al parametro di lire 5.000 anziché di lire tremila. Su questo si finì per raggiungere un accordo; mentre il Governo riteneva in linea di principio che fosse più rispondente a ragioni di equilibrio generale della materia il parametro di lire 3000, in un secondo tempo si rimise alle decisioni dell'Assemblea che approvò le lire 5000. Questa la variazione essenziale approvata al progetto governativo, che per il resto è rimasto quasi invariato.

Se debbo in una parola ragguagliare la Commissione su questo disegno di legge, mi limiterò a dire che la importanza sociale ed etica del disegno di legge stesso emerge dal fatto che se noi non procedessimo per questa via, il non abbiente — come fu sottolineato dall'onorevole Relatore nella scorsa seduta — pagherebbe con la libertà personale per il solo fatto di non essere abbiente. Problema estremamente grave che investe (e siamo in sede legislativa, quindi lo dico ponderatamente) anche possibili orientamenti di costituzionalità, poiché, mentre la condanna irrogata dal giudice è stata peculiarmente quella pecuniaria, solo successivamente, in seguito alla constatata insolvibilità del non abbiente condannato a pena pecuniaria, il pubblico ministero trasforma detta pena pecuniaria in pena limitatrice della libertà personale; pena — non bisogna dimenticarlo — che è diversa da quella irrogata dal Giudice.

Come vedono gli onorevoli colleghi, io vado oltre a quella che è stata la censura del Parlamento a questo sistema che è enucleato nell'articolo 36 del Codice penale e, quindi, fa capo alla riforma che oggi è allo studio.

Problema forte, in quanto ci pone dinanzi alla possibilità di una sanzione erogata per trasformazione anziché per deliberazione, facente capo al pubblico ministero anziché al giudice giudicante, e comunque — e direi soprattutto — erogata attraverso una disparità di trattamento fra cittadini e cittadini. E qui è in gioco l'articolo 3 della Costituzione. Come vedono, quindi, gli onorevoli colleghi, non abbiamo nessun timore di essere rivolu-

zionari nel diritto e, quindi, innovatori e rinnovatori profondamente nel diritto, laddove lo reclamano e il testo della Costituzione e la voce della coscienza. Perché la disparità dei cittadini sta proprio in ciò. Io ho assistito a dei casi veramente toccanti per difetto di pagamento di piccoli oneri inerenti alla prima multa e subordinati a pene detentive, e ad altre infrazioni, per cui di cumulo in cumulo si può arrivare al *plafond* finale, cioè a 4 anni di detenzione a seguito della conversione. Io mi limito a dire questo per sottolineare l'urgenza sociale e morale di questa legge, la quale ripristinerà almeno in parte, tenterà di ripristinare una certa posizione di equilibrio, per lo meno correggendo il parametro e facendo sì che in fondo sia valutata di più la giornata di lavoro, allo scopo di subire minore detenzione, nel caso in cui al conguaglio si debba necessariamente arrivare. Concludendo, la legge non elimina il problema di fondo: si circoscrive l'area per quanto concerne i suoi effetti, mutando la misura del conguaglio e, pertanto, agevolando, per quanto possibile (infatti si è arrivati da 3 a 5 mila) il cittadino meno abbiente, allo scopo di non far pesare su di lui il pericolo della detenzione. Su questo problema di fondo, sul problema della misura, del ritocco della pena pecuniaria, ci fu al Senato (ma forse non ho bisogno di discutere su questo), un ampio dibattito sulla convenienza o meno di aumentare contemporaneamente la misura delle multe e delle ammende, ma debbo replicare che una qualche adeguazione al mutato potere di acquisto della moneta doveva pur farsi. L'essenziale è che questa adeguazione sia fatta, in base a quota 40, mentre secondo il parametro di lire 3 mila si arriva a quota 60 che poi è aumentata con il parametro di lire 5 mila. Cioché la misura del conguaglio è di perequazione monetaria, e l'aumento delle multe e delle ammende resta fortemente inferiore al conguaglio che andiamo a fare nei confronti del rapporto fra pena pecuniaria e pena preventiva.

D'altra parte, bisogna considerare che chi può pagare deve pagare: l'abbiente deve pagare le multe e le ammende: sarebbe ridicolo che continuassimo a far pagare secondo il parametro dell'anteguerra. Quindi, mi pare assolutamente onesta questa impostazione polivalente, armoniosa. Abbiamo tutelato l'umile, ma nello stesso tempo dobbiamo pensare alla difesa sociale, e chi può pagare deve pagare e pagherà. E d'altra parte c'è un vantaggio per gli umili, per quanto riguarda il perdono giudiziale. Sotto questo aspetto mi

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1961

permetto chiedere l'approvazione del disegno di legge, se la Commissione condividerà questi criteri ispiratori.

AMATUCCI. Non è per replicare, ma l'articolo 4 praticamente stabilisce che quando bisogna fare la conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, il conguaglio si fa in base all'articolo 135 del Codice penale. E questo articolo prevede i casi ove non si sia operata la conversione, e dice che se si opera la conversione per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge, si applica quel parametro stabilito. Ma per le pene che sono state già convertite, che cosa succede? Si applica il parametro di 5 mila lire al giorno dall'entrata in vigore della presente legge, oppure anche per il periodo passato bisogna estendere questa valutazione? L'articolo 4 stabilisce che non si sia ancora operato la conversione per i reati commessi, e in questo caso dice che dovete applicare il parametro di 5 mila lire al giorno. Io faccio l'altra ipotesi: nel caso che la conversione già sia stata operata e il detenuto stia scontando la pena, il ragguglio si fa nella misura di 5 mila lire dall'entrata in vigore della legge, o per il passato?

DANTE, *Relatore*. La legge dice « nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie »: non parla di pene convertite. Oggi noi modifichiamo l'articolo.

KUNTZE. Desidero anzitutto dire brevemente che facciamo nostre le riserve già espresse dall'onorevole Relatore e dall'onorevole Rappresentante del Governo. Si tratta — per la verità — di un problema che abbiamo già studiato e approfondito, e anche attraverso qualche nostra pubblicazione abbiamo fatto presente la disparità di trattamento che si viene inevitabilmente a determinare nei confronti dei non abbienti quando sono riconosciuti nell'impossibilità di poter assolvere un loro debito verso lo Stato con il pagamento di pene pecuniarie.

Però, io non vorrei che questa nostra riserva — la quale non pregiudica ulteriori riforme che sono urgenti ed indilazionabili — dovesse ritardare in concreto l'applicazione di una legge la quale indubbiamente è sempre più favorevole a coloro i quali sono detenuti per effetto della conversione di una pena pecuniaria. Quindi, annuncio il nostro voto favorevole a questo provvedimento. Vorrei solamente — se mi è consentito — in ordine all'osservazione fatta dall'onorevole Amatucci, sottolineare che non mi sembra che l'articolo 4

così com'è formulato (e forse sarebbe auspicabile che avesse avuto una formulazione più chiara) costituisca un ostacolo all'applicazione della legge più favorevole verso coloro che già abbiano subito la conversione in carcere della pena pecuniaria anche perché se non fosse possibile ritenere applicabile l'articolo 4 sarebbe sempre applicabile l'articolo 2 del Codice penale relativo all'applicazione della legge più favorevole.

E, pertanto, signor Presidente ed onorevoli colleghi, credo che si possa tranquillamente votare la legge nel testo pervenutoci, e ribadisco la nostra dichiarazione di voto favorevole.

BREGANZE. Nel caso di conversione di pena, come verrà valutata la pena già scontata, all'atto dell'entrata in vigore di questa legge?

PREZIOSI. L'osservazione dell'onorevole Amatucci è più che mai opportuna perché in base all'articolo 2 del Codice penale è chiaro che si deve applicare la legge più favorevole.

Quindi, anche l'osservazione dell'onorevole Breganze è assorbita in quanto, dovendosi applicare la legge più favorevole, essa si applica a tutta la conversione e non soltanto alla pena ancora da espiare.

BISANTIS. Quindi, è chiaro che i giudici devono rivedere ed adeguare le pene già irrogate.

PRESIDENTE. Non bisogna dimenticare che il punto di riferimento è costituito dal momento in cui il reato è stato consumato.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In merito ai dubbi espressi dagli onorevoli colleghi, ed affinché resti fermo anche per quanto attiene ai lavori preparatori della legge, mi permetto dichiarare quanto segue: siamo innanzi a norme di natura processuale imperativa, norme che incidono sull'esecuzione delle pene le quali, secondo i principi generali che sovrastano tutti i casi, si devono applicare anche nell'ipotesi che siano state disciplinate da leggi diverse. Questo è l'insegnamento del Chiovenda in materia processuale, e non possiamo non applicarlo laddove sia possibile, facendo in modo che la precedente disciplina ceda il passo alla nuova. Quindi, anche in linea di principio, si arriva alla soluzione auspicata da diversi onorevoli colleghi.

Ma ci si arriva, altresì, secondo la lettera dell'articolo 4, in quanto esso non pone che una discriminante, e cioè, che si tratti di reato commesso anteriormente all'entrata in vigore della legge.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1961

Risalendo poi dalla lettera dell'articolo 4 alle norme generali del Codice, subentra l'articolo 2 del Codice penale. Per questa duplice considerazione debbo dichiarare che anche le pene convertite secondo il precedente parametro di congruaggio devono essere rivedute ai fini dell'applicazione imperativa ed omogenea della legge.

VALIANTE. Sono d'accordo sulle conclusioni dell'onorevole Rappresentante del Governo. Ovviamente sarebbe stato auspicabile che la formulazione dell'articolo 4 fosse più chiara, e, soprattutto, fosse eliminata l'espressione « nella conversione ».

Vorrei auspicare quanto già detto dal Relatore nella sua relazione: che la Corte costituzionale dia finalmente una decisione definitiva anche in relazione a quanto osservato in merito all'ultimo capoverso dell'articolo 73 del Codice penale che qui per motivi di coordinamento non si è ritenuto opportuno modificare. Me ne rendo conto; ma quando si legge che le pene pecuniarie devono essere convertite nella detenzione e la durata complessiva di tale pena non può superare i 4 anni di reclusione e tre anni di arresto, si deve convenire che la disposizione non è più attuale e contrasta con le nuove considerazioni, soprattutto dopo quanto è stato opportunamente osservato dall'onorevole Sottosegretario.

Mi auguro che questa modifica possa essere fatta dalla Corte costituzionale o auspichiamo sia fatto dalla nostra Commissione stessa.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Ne do lettura, con l'avvertenza che non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 237 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« **Art. 24 (Multa).** — La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire duemila, né superiore a lire due milioni.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire duemila a ottocentomila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo.

Art. 26 (Ammenda). — La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di

una somma non inferiore a lire ottocento né superiore a lire quattrocentomila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo.

Art. 66 (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti). — Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere:

1°) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2°) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

3°) e, rispettivamente, lire quattro milioni o ottocentomila, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire dodici milioni o due milioni e quattrocentomila, se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Art. 78 (Limiti degli aumenti delle pene principali). — Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

1°) trenta anni per la reclusione;

2°) sei anni, per l'arresto;

3°) lire sei milioni per la multa e lire un milione e duecentomila per l'ammenda; ovvero lire sedici milioni per la multa e lire tre milioni e duecentomila per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolviabilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto.

Art. 135 (Ragguaglio fra pene diverse). — Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pe-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1961

cuniarie e pene detentive il computo ha luogo calcolando cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva.

Art. 237 (Cauzione di buona condotta). — La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire quarantamila, né superiore a lire ottocentomila.

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

(È approvato).

ART. 2.

Gli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sono sostituiti dai seguenti:

« **Art. 19** (Perdono giudiziale). — Se per il reato commesso dal minore degli anni 18 il tribunale per i minorenni crede che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore alle lire seicentomila, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dello articolo 14, sia nel giudizio.

Art. 20 (Sospensione condizionale della pena). — La sospensione condizionale della pena può essere ordinata, nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai tre anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore alle lire seicentomila ».

(È approvato).

ART. 3.

Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice penale o dalle leggi speciali, nonché le altre sanzioni comminate per le singole infrazioni dal Codice di procedura penale, sono moltiplicate per quaranta.

Gli aumenti preveduti nel presente articolo assorbono quelli disposti dai decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 679, 21 ottobre

1947, n. 1250 e, per le sanzioni comminate dal Codice di procedura penale, anche dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438.

Le disposizioni precedenti non si applicano alle pene proporzionali, né alle leggi tributarie e finanziarie; parimenti non si applicano alle altre leggi, anche se modificatrici del Codice penale, emanate dopo il 21 ottobre 1947.

(È approvato).

ART. 4.

Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, si applica la disposizione sul ragguglio delle pene preveduta dall'articolo 135 del Codice penale nel testo modificato dalla presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito posto in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 » (2984):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge:

CASTELLUCCI ed altri: « Norme sulla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri » (799):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1961

MARENGHI ed altri: « Norme sulla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari » (1358):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Alba, Amadei Leonetto, Amatucci, Andreucci, Ballesi, Bisantis, Bologna, Bre-

ganze, Caponi, Cassiani, Cocco Maria, Comandini, Dante, Kuntze, Migliori, Palazzolo, Pellegrino, Pinna, Preziosi Olindo, Scarlato, Sforza, Valiante, Zoboli.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI